



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2020-2021

Comunicato Ufficiale N° 164 del 28/01/2021

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

<u>Segreteria</u>	Pag. 2
Angolo della Memoria	
Elenco Società invio cartellini	
<u>Giustizia Sportiva</u>	Pag. 3
Promozione – Seconda Categoria - Juniores Regionale Under 19	
<u>Errata Corrige</u>	

SEGRETERIA

L'ANGOLO DELLA MEMORIA

In questo spazio ricordiamo i tesserati recentemente scomparsi, e di cui si intende onorarne la memoria e l'impegno profuso nel calcio dilettantistico.

ELIO RINALDI

già Fondatore, Presidente e poi Dirigente della società A.S.D. VIRTUS S. MICHELE E DONATO.

PIERLUIGI OTTOCENTO

già Fondatore, Presidente e poi Dirigente della società A.S.D. R11 SIMONETTA.

Il Presidente Melchiorre Zarelli e l'intero consiglio Direttivo porgono le più sentite condoglianze alle rispettive famiglie.

AVVISO ALLE SOCIETÀ

Si riporta, di seguito, per opportuna conoscenza, l'elenco delle società delle province di Frosinone, Latina e Viterbo alle quali, in data odierna, sono stati spediti a mezzo raccomandata, agli indirizzi indicati per la corrispondenza, i rispettivi cartellini cartacei in giacenza presso il Comitato Regionale Lazio.

PROVINCIA DI FROSINONE

AC CASTRO DEI VOLSCI	LA TORRE C/5 FERENTINO
ACADEMY SM FERENTINO	LEGIO SORA C/5
ACCADEMIA FROSINONE	MADONNA DELLA NEVE
AMATORI VALLEMAIO	MOROLO CALCIO
AMB FROSINONE C/5	NUOVA AURORA
ANITRELLA	NUOVA REAL PIEDIMONTE S.G.
ATINA CALCIO 1926	PANTANELLO ANAGNI
ARCE 1932	POFI CALCIO
ARNARA	POL. CITTA DI PALIANO
ATLETICO ARPINO	POLISPORTIVA TECCHIENA
ATLETICO CHIAIAMARI	POSTA FIBRENO
ATLETICO COLLEPARDO	PRINCIPATO DI COLLI
ATLETICO POFI	PRO CALCIO CAIRA
ATLETICO TERME FIUGGI	P.C. SAN GIORGIO 2008
BELMONTE CASTELLO	REAL CASSINO COLOSSEO
BOVILLENSE	REAL SANT'ELIA
CASALVIERI	ROCCASECCA T. SAN TOMMASO
CECCANO ACADEMY	SAN GIOVANNI INCARICO
CECCANO CALCIO 1920	SANTOPADRE CALCIO 2018
CEPRANO CALCIO	SCALAMBRA SERRONE
CITTA DI ANAGNI CALCIO	SOCCER BOYS CERNARO
CITTA DI PALIANO	SORA CALCIO 1907
DELFINO ACADEMY FROSINONE	SPORT IS LIFE SAN DONATO
DON BOSCO COLOSSEO	SPORT VIRTUS GUARCINO
F.G.M. PONTECORVO	SPORTING PONTECORVO
FERENTINO CALCIO	TORDONI PONTECORVO 2019
FOOTBALL CITTA DI SORA	TORRICE CALCIO
FOOTBALL CLUB SUPINO	TREVI
FRASSATI ANAGNI	TRIVIGLIANO
FROSINONE CALCIO	UNITED COMINIUM
HERMES GIULIANO DI ROMA	VIS SGURGOLA CALCIO
ISOLA LIRI	VIS SORA 07

PROVINCIA DI LATINA

ACCADEMIA SPORT	CITTA DI MAENZA
ANXUR TERRACINA	CITTA DI SONNINO
APRILIA RACING CLUB	CLE.M.BO.FA.L
ARENA CICERONE	CORI MONTILEPINI
ATLETICO LATINA	DOGANELLA CALCIO
ATLETICO LAZIO	FLORA 92 CALCIO C/5
ATLETICO PONTINIA	FONDI CALCIO
AURORA VODICE SABAUDIA	FOOTBALL CLUB MONTENERO
BUONAONDA	FUTSAL LA GROTTA
CASSIO CLUB	GAETA
CASTELFORTE	GIULIANELLO CALCIO
CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA	GRUPPO SPORTIVO ITALIANO
CIRCEO FC	PGS DON BOSCO GAETA
CISTERNA ACADEMY	POL. AGORA
CITTA DI APRILIA	GRUNUOVO S. COSMA E DAMIANO
CITTA DI BASSIANO	

PROVINCIA DI VITERBO

AMATORI C. BASSANO R. 1989	MONTEROSI FC
AURORA QUERCIAIOLA	NATIONAL SOCCER SCHOOL
BASSANO ROMANO	ONANO SPORT CALCIO
CALCIO FLAMINIA	PIANOSCRANO 1949
CALCIO TUSCIA	POL. FAUL CIMINI SRL
CANEPINESE	POLISPORTIVA ORIOLO
CASTEL S. ELIA L. GRAZIOSI	ROBUR TEVERE
CIVITA CASTELLANA	ROMARIA
CORCHIANO	RONCIGLIONE UNITED
CORNETO TARQUINIA	S. LORENZO NUOVO
CURA CALCIO	SORIANESE
ETRUENERGY C/5 VIGNANELLO	SPORTING BAGNOREGIO
ETRURIA CALCIO	TARQUINIA CALCIO
FABRICA CALCIO FEMMINILE	TESSENNANO
FONTUS	TORRESE
FULGUR TUSCANIA	TRE CROCI
GRADOLI	VEJANESE
GROTTE DI CASTRO	VETRALLA BLERA CALCIO
INDOMITO BOLSENA	VIRTUS ACQUA PENDENTE
ISCHIA DI CASTRO	VIRTUS MARTA
MAREMMANA 1934	VIRTUS MONTEROSI
MCO CALCIO	VITERBESE 1908
MONTEFIASCONE	VITERBO FOOTBALL CLUB

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Ernesto Milia, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Romano Caltagirone nella seduta del 27.01.2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO Promozione

GARE DEL 11/10/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

TORRE ANGELA ACDS S.R.L. - AMATRICE

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al CU n. 94 del 14/10/2020;

Esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società TORRE ANGELA e con il quale si deduce che la gara non ha avuto regolare svolgimento per effetto delle sostituzioni effettuate nel corso della stessa dalla Società AMATRICE.

La reclamante osserva che la Società AMATRICE nel corso della gara in oggetto ha effettuato n. 6 sostituzioni, contravvenendo di fatto a quanto previsto dall'art. 74 delle NOIF, ai sensi del quale in ciascuna squadra possono essere sostituiti cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto come anche riportato sul CU n. 42 LND dell'11/09/2020 del Comitato Regionale Lazio. In considerazione di quanto sopra, la Società AMATRICE avrebbe trasgredito quanto previsto dalle norme vigenti e, per l'effetto, la Società TORRE ANGELA, chiede l'applicazione dell'art. 10 comma 1 del CGS e la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Società AMATRICE.

Il reclamo è fondato.

Infatti esaminati gli atti ufficiali nonché il supplemento di referto trasmessi dal direttore di gara si evince che la Società AMATRICE, nel corso della gara ha provveduto ad effettuare cronologicamente le seguenti 6 sostituzioni:

- 1) Al 1' del secondo tempo esce n. 11 LAZZARO Lorenzo entra il n. 17 PIETRANGELI Simone
- 2) Al 23' del secondo tempo esce il n. 8 FUNES Rienzo Lionel entra il n. 15 CESARETTI Alessandro
- 3) Al 38' del secondo tempo esce il n. 4 BUCCI Leandro entra il n. 19 CAFINI Lorenzo
- 4) Al 42' del secondo tempo esce il n. 9 COLANGELI Simone entra il n. 14 D'ALFONSI Michelangelo
- 5) Al 44' del secondo tempo esce il n. 10 SALVATO Santiago entra il n. 13 PIETRANGELI Tommaso
- 6) Al 44' del secondo tempo esce il n. 6 D'AMELIA Francesco entra il n. 18 RENDINA Valerio

Per effetto delle suddette sostituzioni la Società AMATRICE ha trasgredito a quanto disposto dall'art. 74 delle NOIF, nonché dal CU 42 LND dell'11/09/2020

DELIBERA

- a) Di accogliere il ricorso proposto dalla Società TORRE ANGELA
- b) Di comminare alla Società AMATRICE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3.
Il contributo va restituito.

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 10/10/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

URBETEVERE CALCIO - NUOVA TOR TRE TESTE

Il Giudice Sportivo

Sciogliendo la riserva di cui al CU n. 94 del 14/10/2020, esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società URBETEVERE CALCIO e con il quale si deduce che la gara non ha avuto regolare svolgimento per effetto delle sostituzioni effettuate nel corso della stessa dalla Società NUOVA TOR TRE TESTE.

La reclamante osserva che la Società NUOVA TOR TRE TESTE nel corso della gara in oggetto ha effettuato n. 6 sostituzioni, contravvenendo di fatto a quanto previsto dall'art. 74 delle NOIF, ai sensi del quale in ciascuna squadra possono essere sostituiti cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto come anche riportato sul CU n. 42 LND dell'11/09/2020 del Comitato Regionale Lazio.

In considerazione di quanto sopra, la Società NUOVA TOR TRE TESTE avrebbe trasgredito quanto previsto dalle norme vigenti e, per l'effetto, la Società URBETEVERE CALCIO, chiede l'applicazione dell'art. 10 comma 1 del CGS e la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Società NUOVA TOR TRE TESTE.

Esaminati gli atti ufficiali si rileva che la Società NUOVA TOR TRE TESTE, nel corso della gara ha provveduto ad effettuare cronologicamente le seguenti 6 sostituzioni:

- 1) Al 15' del secondo tempo esce n. 7 PANETTA Davide entra il n. 16 CARDELLINI Alessio
- 2) Al 18' del secondo tempo esce il n. 9 ROSCILLI Federico entra il n. 17 INNOCENTI Matteo
- 3) Al 30' del secondo tempo esce il n. 8 BRATICO entra il n. 15 VLAD RARES Mihai
- 4) Al 33' del secondo tempo esce il n. 11 MONNI Stefano entra il n. 14 PUTTINI Claudio
- 5) Al 37' del secondo tempo esce il n. 10 SALVATO Santiago entra il n. 13 PIETRANGELI Tommaso
- 6) Al 40' del secondo tempo esce il n. 5 CALDERONI Samuel entra il n. 18 COSTANZELLI Leandro

Per effetto delle suddette sostituzioni la gara non ha avuto regolare svolgimento, anomalia rilevabile anche d'ufficio come previsto dall'art. 66 comma 1, lett. A) ai sensi del quale i procedimenti innanzi ai giudici sportivi sono instaurati d'ufficio e si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali.

PQM

- a) Di accogliere il ricorso proposto dalla Società URBETEVERE CALCIO;
- b) Di comminare alla Società NUOVA TOR TRE TESTE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3.
Nulla per il contributo.

ROCCASECCA T.SAN TOMMASO - ALMAS ROMA S.R.L.

Il Giudice Sportivo sciogliendo la riserva di cui al CU 94 del 14/10/2020; esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società ALMAS ROMA e con il quale si deduce che la gara non ha avuto regolare svolgimento poiché alla stessa hanno preso parte diversi calciatori in posizione irregolare in quanto non tesserati per la Società ROCCASECCA T. SAN TOMMASO oltre che un dirigente (massaggiatore) inibito per 4 mesi, come pubblicato sul C.U. n. 72 del 02/10/2020)

In considerazione di quanto sopra la Società ROCCASECCA T. SAN TOMMASO avrebbe trasgredito a quanto previsto dalle norme vigenti, e per l'effetto la Società ALMAS ROMA chiede l'applicazione dell'art. 10 comma 1 del CGS e la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Società ROCCASECCA T. SAN TOMMASO.

Il reclamo è infondato.

Infatti l'ufficio tesseramento presso il Comitato Regionale Lazio, su richiesta di questo Giudice Sportivo, segnalava che tutti i calciatori inseriti nella distinta dalla Società ROCCASECCA T. SAN TOMMASO risultavano essere regolarmente tesserati per la stessa alla data della gara in oggetto.

Discorso diverso invece per la posizione del dirigente/massaggiatore VINCITORIO Alessandro dal momento che dalle risultanze dei documenti si evince che la raccomandata con la notifica dell'inibizione per 4 mesi a carico del VINCITORIO è stata ritirata in data 7/10/2020 e che, pertanto, in data 10/10/2020 giorno di svolgimento della gara in oggetto, lo stesso non poteva prendere parte all'incontro poiché soggetto a sanzione in corso di esecuzione.

PQM

- a) Di respingere il ricorso proposto dalla Società ALMAS ROMA, confermando il risultato acquisito sul campo: ROCCASECCA T. SAN TOMMASO – ALMAS ROMA 1 – 1;
- b) Di sanzionare il dirigente VINCITORIO Alessandro con l'inibizione di 1 mese, da scontarsi al termine della sanzione in corso di esecuzione.

GARE DEL 17/10/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

ARANOVA - PALOCCO

Si dà atto che la Società ARANOVA non ha dato seguito al preannuncio di ricorso in merito alla gara in epigrafe terminata con il seguente punteggio: ARANOVA – PALOCCO 1 - 2.

Il contributo va incamerato.

IL GIUDICE SPORTIVO
(Ernesto Milia)

ERRATA CORRIGE

Comunicato Ufficiale n° 121 del 29/10/2020

PAG. 9

AGGIUNGERE

CAMPIONATO Seconda categoria

GARE DEL 24/10/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

TORRESE - GRADOLI

Preso atto che la gara in oggetto non è stata disputata per assenza della Società GRADOLI.

Rilevato che la stessa non ha fatto pervenire idonea documentazione per la mancata presentazione, ai sensi di quanto disposto dal C.U. n. 1 del 6/7/2020, questo Organo Giudicante non può riconoscere la sussistenza dell'istituto della causa di forza maggiore e deve, pertanto, ritenere la stessa società rinunciataria a tutti gli effetti;

visto l'art.10, comma 1 del C.G.S. e l'art.53, commi 2 e 7 delle N.O.I.F.

DECIDE

a) di infliggere alla Società GRADOLI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 e di penalizzare la Società medesima di un punto in classifica;

Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al Comitato Regionale Lazio entro e non oltre l'11 febbraio 2021

Publicato in Roma il 28 gennaio 2020

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli